



Spett. Le Ordine APPC
VERONA

li 19-07-2008

Oggetto: Quesito prot. 2284 del 18-7-2008 – applicazione dell'art. 11 dlgs
115/08 in luogo di L.R. 21/96

Il quesito prende spunto dal fatto che l'art. 11 del dlgs n. 115/08 ha disciplinato le modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze tra fabbricati e del fabbricato dalle strade, un contenuto che risulta essere "analogo" a quello già disciplinato in Veneto dalla L.R. 21/96.

La collega chiede di conseguenze se "attualmente possiamo già applicare il nuovo decreto o dobbiamo aspettare che venga abrogata la legge Regionale 21/96?"

Al proposito occorre osservare che per espressa previsione del decreto legislativo 115/08 stesso nelle more dell'apposita normativa regionale (necessaria a rendere operativi i principi di esenzione minima previsti) il decreto è direttamente precettivo, quindi è direttamente applicabile per le finalità e con le modalità e condizioni poste.

Va detto che una fonte normativa sovraordinata (qual'è il dlgs) abroga direttamente o indirettamente (espressamente o implicitamente) una fonte normativa subordinata preesistente, ovvero la rende non "operativa" nelle parti che risultassero in contrasto con le norme superiori.

Va anche precisato che nella gerarchia delle fonti intervengono le competenze per materie (con riferimento all'art. 117 della Costituzione novellato nel 2001): nel caso di specie la materia in disciplina sembra sia di tipo concorrente. In tal caso spetta allo Stato legiferare i principi e alle Regione legiferare le norme di dettaglio che danno attuazione ai principi stessi. Conseguenza che l'intervento di una nuova norma di principio a livello nazionale comporta l'abrogazione delle norme regionali di dettaglio in contrasto con tali nuovi principi.

Per quanto riguarda il rapporto tra dlgs 115/08 e la legge regionale 21/96 in questo momento possiamo dire che lo stiamo approfondendo sotto il profilo tecnico-giuridico (è in preparazione un Quaderno Tecnojus specifico) anche in ragione delle diverse altre questioni che si pongono.

Fin d'ora possiamo dire il convincimento che la L.R. 21/96 non possa ritenersi "applicativa" dei principi di esenzione minima regolati nel decreto legislativo, soprattutto in ragione del fatto che il decreto considera modalità e condizioni diverse tra interventi di nuova costruzione ed interventi su esistente; sembrano inoltre diverse le finalità e i parametri di riferimento.

Distinti Saluti

Romolo Balasso architetto